

TITOLO IV.

DEI DEPUTATI.

Art. 90.

« Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, salvo per l'età che è ridotta ad anni 25, compiuti entro il giorno delle elezioni, e salve le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555.

(È approvato).

Art. 91.

« I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato e di ogni altra pubblica amministrazione sono eleggibili all'ufficio di deputato, ad eccezione di:

a) prefetti, viceprefetti e sottoprefetti o chi ne esercita le funzioni;

b) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

c) i capi ed i segretari di gabinetto dei ministri e dei sottosegretari di Stato. Tale ineleggibilità non ha luogo quando i funzionari suddetti abbiano cessato dalle loro funzioni almeno un anno prima del decreto di convocazione del collegio;

d) funzionari rappresentanti del pubblico ministero di qualunque grado.

« I magistrati non contemplati nella lettera d) e nell'articolo 92-bis, lettera e), non possono essere eletti nella circoscrizione dove esercitano attualmente il loro ufficio, od in quella in cui l'abbiano esercitato sei mesi prima del decreto di convocazione dei comizi. Parimenti gli ufficiali generali di terra e di mare e d'aeronautica non possono essere eletti nella circoscrizione dove hanno un comando territoriale od in quella in cui l'abbiano avuto sei mesi prima del decreto di convocazione del Collegio ».

A quest'articolo è stato presentato un emendamento dell'onorevole Chiesa:

« All'ultimo comma, *dopo le parole*: di mare, *aggiungere* come segue: di aeronautica e della Milizia volontaria nazionale comandanti di zona ».

Non essendo presente l'onorevole proponente, s'intende che lo abbia ritirato.

È stato poi presentato un altro emendamento dell'onorevole Fantoni:

« Nella lettera c), alle parole: « Tale ineleggibilità » sostituire: « Le ineleggibilità di cui alle lettere a), b), c) ».

Con questo emendamento l'onorevole Fantoni intende che l'ineleggibilità non debba riferirsi solamente ai funzionari di cui al comma e).

Onorevole Fantoni, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

FANTONI. Rinuncio a svolgerlo, tanto ne è chiaro il significato.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, quale è il suo avviso sull'emendamento Fantoni?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Accettiamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato, qual'è il suo avviso?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Accetto l'emendamento. Solamente propongo a nome del Governo, che, come si è fatto per gli ufficiali superiori, questa eccezione venga estesa agli ufficiali generali, e cioè venga ripristinato il testo del Governo per cui tutti gli ufficiali generali di terra, di mare e di aeronautica possono essere eletti anche nella circoscrizione dove hanno il comando territoriale.

Non mi dilungo per spiegare i motivi di questa proposta, poichè si ricollega alle funzioni stesse che esplicano gli ufficiali generali, funzioni non assolutamente equiparabili a quelle dei prefetti, sottoprefetti, procuratori del Re, ecc., in quanto sono funzioni che non hanno nessun riferimento con ordinamenti politici.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, ella, onorevole sottosegretario di Stato, non vorrebbe che si mantenesse questa eccezione vorrebbe cioè che possano essere anche dichiarati eleggibili ove hanno comandi territoriali. Forse dovrebbero passare nel primo comma dell'articolo 91.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Io chiedo soltanto che si sopprima l'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 91, dalla parola « Parimenti », sino alla parola « collegio », e cioè non nominarli affatto e ritenerli eleggibili, come sono eleggibili gli ufficiali superiori, i colonnelli, i maggiori.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Se ho ben capito non si tratta di far diventare eleggibili gli ufficiali generali, i quali sono già eleggibili, si tratta soltanto di consentire che siano eleggibili anche nelle circoscrizioni ove hanno comando.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Come per i colonnelli!